COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SABBATINI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 161

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 162
QUATTRONE 162

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

Senatori MARTINAZZOLI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 409, n. 2, del codice di procedura civile, modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di controversie di lavoro (*Approvata dal Senato*) (1064) . 162

PRESIDENTE 162
QUATTRONE, *Relatore* 162

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

RIZ ed altri: Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia (295) 162

PRESIDENTE 162, 165, 166, 167, 168

PAG.

DE CINQUE, *Relatore* . . . 162, 166, 167, 168
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . 166, 167, 168
KESSLER 165, 166, 167
RAFFAELLI 165
RICCI 167

Votazione segreta:

PRESIDENTE 168

La seduta comincia alle 11,40.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna l'onorevole De Carolis è sostituito, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, dall'onorevole Kessler.

Inversione dell'ordine del giorno.

QUATTRONE. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito alla discussione della proposta di legge n. 1064.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Martinazzoli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 409, n. 2, del codice di procedura civile, modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di controversie di lavoro (*Approvata dal Senato*) (1064).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Martinazzoli, De Carolis e Rosi: « Interpretazione autentica dell'articolo 409, n. 2, del codice di procedura civile, modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di controversie di lavoro », già approvata dal Senato nella seduta del 19 gennaio 1977.

L'onorevole Quattrone ha facoltà di svolgere la relazione.

QUATTRONE, *Relatore*. Propongo di rinviare ad altra seduta la discussione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Riz ed altri: Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia (295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riz, Kessler, Fioret, Ballardini, Marocco, Del Pennino, Benedikter e Gamper: « Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia ».

L'onorevole De Cinque ha facoltà di svolgere la relazione.

DE CINQUE, *Relatore*. La proposta di legge in discussione, in merito alla quale è già stato espresso parere favorevole dalla I Commissione affari costituzionali, contiene alcune disposizioni destinate ad operare in territori del paese in cui vige il sistema dei libri fondiari per la pubblicità relativa agli immobili, cioè nelle province di Trento, Bolzano, Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste.

Com'è noto, tale sistema comporta delle diversità per quanto concerne l'acquisto della proprietà rispetto a ciò che prevede il sistema dei registri immobiliari. Mentre, infatti, secondo il diritto comune, la proprietà si acquista con il consenso delle parti, e la pubblicità ha una funzione meramente dichiarativa e di tutela dei diritti dei terzi, secondo il sistema dei libri fondiari l'intavolazione, cioè l'iscrizione nel libro fondiario, costituisce un elemento costitutivo dell'acquisto del diritto; secondo il diritto tavolare l'acquisto della proprietà avviene soltanto con l'intavolazione dell'atto.

Non mi soffermo sulla struttura dei libri fondiari, se non per ricordare che constano di un libro maestro per ciascun comune catastale e di una collezione di documenti.

Il libro maestro si divide in partite tavolari relative ad uno o più corpi tavolari, ossia complessi di immobili di proprietà di una persona, formanti un tutto economico.

Ad ogni partita tavolare appartengono tre fogli: il foglio sullo stato del corpo tavolare, distinto con la lettera A, che si suddivide, a sua volta, in due parti, di cui la prima (A-1) indica le particelle componenti il corpo tavolare e la seconda (A-2) i diritti reali e le industrie ad essa inerenti; il foglio della proprietà, indicato con la lettera B, che indica i diritti di proprietà e le eventuali limitazioni personali del possessore; il foglio degli aggravi, distinto con la lettera C, che contiene l'elenco di tutti i diritti reali gravanti sull'immobile.

La proposta di legge muove dalle considerazioni venute dagli operatori del diritto e dagli studiosi delle regioni nelle qua-

li opera il sistema dei libri fondiari, che hanno fatto risaltare gravi discrepanze tra le norme sull'acquisto di beni, contenute nel nuovo diritto di famiglia, e quelle vigenti in tema di diritto tavolare.

Sappiamo che queste discrepanze vi sono, forse in misura maggiore, anche rispetto alle norme sulla trascrizione, tant'è vero che in numerosi convegni di studiosi della materia è stata sollecitata la modifica del sistema di pubblicità previsto dal diritto di famiglia, in modo tale da garantire un libero e sicuro commercio immobiliare. Non solo: sappiamo anche che vi sono delle iniziative parlamentari, sulle quali ci si dovrà pronunziare prima che scada il termine del 20 settembre 1977, entro il quale le famiglie già costituite al 20 settembre 1975 potranno optare per mantenere il regime di separazione dei beni, o per estendere la comunione legale anche ai beni acquisiti prima di tale data.

Questa stessa preoccupazione è stata alla base della proposta di legge oggi in discussione, che si muove, però – è importante sottolinearlo – sempre nel rispetto del sistema sostanziale del diritto di famiglia, per il quale l'annotazione sul registro di stato civile costituisce lo strumento essenziale di pubblicità durante il matrimonio.

Devo dire, poi, che la mia fatica è stata assai alleviata dall'ampia e precisa nota illustrativa premessa alla proposta di legge. Del pari, notevole sussidio ho avuto dalle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, che hanno collaborato assai attivamente, soprattutto con l'istituzione di una commissione di studi, presieduta dal professor Mengoni, noto esperto della materia.

Illustro ora i singoli articoli. Il primo si limita ad adeguare l'articolo 19 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, alle modificazioni introdotte al diritto sostanziale dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia.

Attualmente l'articolo 19, alla lettera *a*), prevede che formano oggetto di annotazione anche « la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell'articolo 2647 del codice civile ». Invece, nella proposta di legge, la lettera *a*) è così sostituita: « la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione ».

Come si vede, si è eliminato, da un lato, il riferimento alla dote, ormai privo di riscontri sul piano del diritto sostanziale, dall'altro, quello all'articolo 2647 del codice civile, che, ormai, dopo l'ultima modifica, con la quale si è dato alla trascrizione il carattere di una mera pubblicità-notizia, non è più applicabile. Ciononostante, si è lasciato un aggancio, generico, alla disciplina del codice: infatti non è affatto esclusa – anzi, la si auspica – una modificazione della legge generale tendente a restituire alla trascrizione il ruolo di criterio di opponibilità ai terzi degli atti previsti dall'articolo 2647 del codice civile.

L'articolo 2 consiste, invece, in un'aggiunta, dopo l'articolo 33 del regio decreto n. 499 del 1929 (in cui sono elencati i provvedimenti in forza dei quali avviene l'intavolazione), di un articolo 33-*bis*, nel quale si afferma: « Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto e dell'estratto dell'atto di matrimonio ».

Questo significa che il giudice, nel momento in cui, esaminati i documenti, ordina l'intavolazione, se viene a conoscenza del rapporto di coniugio esistente in capo al contraente, deve ordinare l'intavolazione anche a nome dell'altro coniuge, anche se non sia comparso, purché dall'atto non risulti un caso di esclusione previsto dall'articolo 179, lettere *c*), o *d*), o *f*) o, ancora, l'avvenuta dichiarazione di separazione dei beni. Sarà quindi opportuno che le parti esibiscano al notaio l'estratto dell'atto di matrimonio; ma dove manca l'estratto dell'atto di matrimonio? Il problema si pone con particolare gravità per le zone colpite dal terremoto. Ecco perché proporrei di aggiungere dopo « estratto dell'atto di matrimonio », le parole: « o altra idonea documentazione ». Potrebbe essere, per esempio, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di notorietà, in cui il richiedente l'intavolazione dichiari di essere coniugato, ma di non poter esibire l'atto di matrimonio.

Le ragioni di questa documentazione sono evidenti: il giudice non potrebbe ordinare l'intavolazione dell'acquisto di un immobile a nome della parte contraente, se non facendolo anche a nome dell'altro coniuge, in quanto il regime di comunione legale determina i suoi effetti prima che l'acquisto stesso si verifichi. Credo quindi che anche la formulazione dell'articolo 2 sia abbastanza chiara e che la sua motivazione sia *in re ipsa*.

L'articolo 3 aggiunge un comma all'articolo 84 della legge sui libri fondiari. Quest'ultimo recita: « Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome, cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata. Nel caso di iscrizione ipotecaria, il creditore deve eleggere il domicilio nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio tavolare ». Il comma aggiuntivo proposto dall'articolo 3 è così formulato: « Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione ».

Non ho bisogno di richiamare l'articolo 177 della legge n. 151 del 1975, il quale stabilisce che costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente; anche se vi è una notevole disputa in dottrina in merito alla conciliabilità dell'articolo 177 con il successivo articolo 180, secondo il quale gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione debbono essere compiuti dai due coniugi congiuntamente; ora, l'acquisto è un atto di straordinaria amministrazione, per cui nasce un problema che darà notevoli fastidi dal punto di vista giudiziario, come è stato anche rilevato in un convegno che si è tenuto a Bologna nel settembre del 1975.

Non mi soffermo sulle difficoltà causate nella pratica, per gli operatori del diritto ed in particolare per i notai, dalla questione dell'acquisto, da parte di coniugi, in regime di comunione. Quando si rogiti un atto di acquisto a favore di un acquirente coniugato, e non vi sia l'altro coniuge, non si può eseguire la trascrizione a favore di quest'ultimo, non essendo questi contemplato nell'atto. Sorgeranno dei gravissimi problemi alla scadenza del periodo transitorio, perché non si saprà come adeguare questa situazione giuridica alla normativa esistente; l'articolo 3 della proposta di legge è stato concepito proprio per risolvere tali questioni, in quanto il giudice tavolare, di fronte ad una richiesta di intavolazione che può essere presentata non solo dal notaio rogante, ma anche da altri soggetti, deve ordinare, sulla base della domanda, l'intavolazione a favore di entrambi i coniugi, quando non risulti un acquisto separato.

L'articolo 94 della legge generale sui libri fondiari elenca le condizioni alle quali il giudice tavolare deve ottemperare per poter ordinare l'iscrizione. Il primo comma dell'articolo aggiuntivo 94-*bis*, che l'articolo 4 del provvedimento propone di introdurre, recita: « La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto della comunione dei beni col coniuge » (quindi, queste ultime due condizioni debbono risultare o da una dichiarazione resa nell'atto stesso di acquisto, o dall'esibizione di un certificato di stato libero o di stato civile in cui si attesti che l'acquirente non è coniugato, o da altro atto sostitutivo, oppure dalla menzione di clausole di esclusione dall'acquisto del diritto, contenuta nell'atto stesso). Il secondo comma è del seguente tenore: « Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-*bis*, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma ». L'articolo 88 prevede, da parte del giudice, la concessione di un termine per ottemperare alle condizioni previste, salvo naturalmente l'effetto della prenotazione ottenuta con la presentazione della domanda, anche non corredata da tutti i documenti.

Infine, la proposta di legge in discussione contiene due norme transitorie.

La prima è collegata all'articolo 228 della legge n. 151 del 1975, il quale prevede, per le famiglie già costituite alla data del 20 settembre 1975, la possibilità di operare due scelte alternative rispetto alla comunione legale: rimanere in regime di non comunione anche per i beni acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, oppure mettere in comune, attraverso una dichiarazione bilaterale, anche i beni acquistati precedentemente alla stessa data. Nell'un caso la scelta può essere unilaterale, nell'altro invece è necessaria, come ho detto, una convenzione bilaterale.

L'articolo 5 della proposta di legge si pone il problema intertemporale degli atti compiuti dalla data di entrata in vigore della legge sul nuovo diritto di famiglia sino alla scadenza del termine previsto per l'effettuazione delle scelte alternative sopra indicate e stabilisce che per i diritti che possono essere assoggettati alla disciplina dell'articolo 228 vi sia, da parte dello stesso ufficio tavolare, un'annotazione di riser-

va degli effetti previsti da detto articolo; ciò vale sia per gli atti che saranno compiuti dalla data di entrata in vigore della legge che ci accingiamo ad approvare sia per quelli compiuti dal 20 settembre 1975 in poi, in quanto ne emergano i presupposti.

Sarà difficile attuare tale disposizione, ma è stato comunque necessario predisporla proprio per rendere più puntuale la tutela dei terzi negli acquisti di immobili.

Infine, l'articolo 6 prevede che « Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i presupposti, la riserva del regime previsto dall'articolo 159 del codice civile ». Gli uffici dovranno indicare la riserva del regime patrimoniale legale, e dovrà essere fatta un'operazione di revisione delle iscrizioni già eseguite ed annotate per gli atti in cui non vi sia il rapporto coniugale in essere, in quanto alla data del 21 settembre 1977 entrerà automaticamente in vigore il regime di comunione.

In pratica, possiamo dire che questa proposta di legge è già attuata, in via interpretativa, dall'ufficio tavolare per lo meno in tre province; solo a Bolzano si opera in maniera diversa, per cui lì sarà necessario applicare, in modo totale, proprio le norme transitorie. È stato comunque ritenuto opportuno codificare quanto, in via di prassi, è già attuato, per eliminare ogni possibilità di incertezza, e pertanto raccomando alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento con questa semplice modifica: all'articolo 2, dopo le parole: « in forza dell'atto di acquisto », aggiungere: « corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dall'estratto dell'atto di matrimonio o da altra idonea documentazione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

KESSLER. Dopo la precisa e chiara relazione del collega De Cinque, su di una materia che per certi aspetti presenta notevoli complessità, desidero intervenire brevemente per sottolineare l'importanza del provvedimento in discussione, tendente a raccordare il sistema della trascrizione alle nuove disposizioni introdotte nel campo del diritto di famiglia.

Si tratta di un provvedimento assolutamente necessario e senza il quale cade tutto il sistema, cade la pubblica fede e la certezza che è costitutiva del diritto e non si dà sicurezza ai terzi che, esaminando i libri fondiari, devono poter conoscere una situazione certa e non smentibile giuridicamente.

Sottolineo inoltre l'urgenza che l'approvazione del provvedimento riveste in quanto, se è vero che in alcune province si è proceduto – come ha ricordato il relatore – con una certa interpretazione, in altre si può determinare un regime di incertezza difficilmente recuperabile in un secondo momento.

Per queste considerazioni sono favorevole all'approvazione della proposta di legge.

RAFFAELLI. Anche da parte del gruppo comunista non vi è molto da aggiungere alle illustrazioni molto ampie ed approfondite dei proponenti e del relatore che credo abbiano chiarito ogni e qualsiasi dubbio sulla portata e sul contenuto del provvedimento di legge.

Desidero osservare che si tratta di un provvedimento eminentemente interpretativo. Sia il relatore sia i proponenti hanno già rilevato come nello stesso regio decreto del 1929, modificato poi nel 1974 dalla legge n. 594, e nell'istituto stesso del libro fondiario erano presenti queste che possiamo definire come preoccupazioni procedurali e la necessità di documentazione per l'intavolazione, donde la certezza che promana dai libri fondiari, che è la loro tipica caratteristica.

Il relatore ha accennato alla discussione sull'efficacia costitutiva o dichiarativa. Senza addentrarmi in questo problema, osservo che i proponenti, nella loro esposizione, fanno riferimento alla funzione eminentemente costitutiva dei libri fondiari e su questo presupposto hanno redatto le norme del provvedimento in oggetto, che ci trovano del tutto concordi. La formulazione tecnica usata, inoltre, ritengo potrà costituire un esempio, un suggerimento per quanto riguarda l'iscrizione nei registri immobiliari, raccordandola con le risultanze dei registri dello stato civile.

Nel testo legislativo sono previsti alcuni oneri per colui che chiede l'intavolazione. Si tratta di fornire al giudice (pretore o delegato del pretore) che tiene i libri fondiari una serie di documentazioni che chiariscano l'eventuale vincolo coniugale, il con-

senso del coniuge o l'accettazione da parte del medesimo della esclusione del bene dalla comunione.

Nella relazione viene anche sottolineato quello che è poi all'origine del problema: la definizione della comunione dei beni nel vecchio testo del codice civile e della comunione secondo la riforma del diritto di famiglia operata dalla legge n. 151 del 1975; in questa seconda normativa la comunione opera per quote di possibile riparto in caso di separazione e durante l'usufrutto e non già come quote ideali e quindi indivisibili materialmente; ecco quindi l'importanza dell'articolo 1, relativo all'articolo 19 del regio decreto del 1929.

Sulle norme transitorie non mi dilungo, perché sono state ampiamente illustrate; esse non fanno altro che puntualizzare gli oneri del richiedente l'intavolazione ed il dovere di procedere a questa solo contro presentazione delle certificazioni indicate.

Circa l'emendamento proposto dal relatore, mi sembra più appropriata la dizione « equipollente », proprio per indicare il valore e la forza probatoria che ha l'estratto di matrimonio, sostituibile solo in caso di dimostrata impossibilità a produrlo. Non vorrei che poi per pigrizia – anche se il relatore ha sottolineato chiaramente l'eccezionalità della sostituibilità, con il riferimento alla situazione straordinaria delle province del Friuli (Udine e Pordenone) – si procedesse sempre a questa sostituzione.

Circa le norme transitorie, ritengo che esse siano state puntualmente previste dai proponenti; si è parlato, infatti, di alcune incertezze che si sono manifestate in determinate province. Si è detto che, mentre in alcune viene richiesta la certificazione dello stato civile o altro atto notorio, a Bolzano si iscrive *sic et simpliciter* la domanda di intavolazione.

Dichiaro, perciò, che il parere del gruppo comunista non può che essere favorevole, anche perché la proposta di legge in discussione non tocca per nulla i princìpi fondamentali del nuovo diritto di famiglia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DELL'ANDRO. *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non ho che da rimettermi alla relazione dell'onorevole De Cinque e dichiarare che sono pienamente favorevole alla proposta di legge in discussione, in quanto essa permetterà di armonizzare i princìpi relativi al nuovo regime patrimoniale della famiglia con quelli contenuti nei libri fondiari.

In tal modo si determina anche una certezza del diritto e si spiana la strada al lavoro che il legislatore compirà successivamente.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituita con la seguente:

« *a*) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione ».

(*È approvato*).

Do lettura del'articolo successivo:

ART. 2.

Dopo l'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 33-*bis*:

« Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto e dell'estratto dell'atto di matrimonio ».

Il relatore, onorevole De Cinque, ha presentato il seguente emendamento:

Al capoverso, sostituire le parole: « e dell'estratto dell'atto di matrimonio », *con le seguenti*: « corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugato, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione ».

DE CINQUE, *Relatore*. Quest'emendamento è stato già da me illustrato.

KESSLER. Mi associo a quest'emendamento, che risponde ad un'esigenza emersa a seguito di una discussione avuta sia con dei tecnici, sia con gli operatori del Friuli-

Venezia Giulia. Devo subito sottolineare che l'idea di introdurre il concetto di equipollenza, come ha proposto di fare il collega Raffaelli nel corso della discussione sulle linee generali, era venuta in mente anche a noi, ma, alla fine della discussione, siamo dovuti addivenire alla conclusione che fosse meglio lasciare al magistrato il giudizio sull'idoneità.

In secondo luogo, vorrei far presente un'altra circostanza, che nel corso della discussione odierna non è stata messa in risalto. Oltre alle difficoltà derivanti dal terremoto, la regione Friuli-Venezia Giulia ci ha segnalato che spesso è difficile reperire l'atto di matrimonio, anche perché alcuni coniugi si sono sposati oltre confine, ad esempio nell'Istria. Ciò, pertanto, costituirebbe motivo di remore e di ulteriori spese.

DE CINQUE, *Relatore*. Stavo tuttavia pensando che dopo le parole « l'estratto di matrimonio » si potrebbe mettere un punto e continuare in tal modo: « In caso di impossibilità di acquisire tale estratto, esso può essere sostituito da » ecc.

Il collega Raffaeli ha infatti evidenziato che quell'« o » che c'è nel mio emendamento può significare che il notaio è libero di esibire sia l'estratto di matrimonio sia qualsiasi altro documento. Invece, a mio avviso, dovremmo dire che l'idonea documentazione è succedanea, vale cioè solo se manchi l'estratto di matrimonio.

KESSLER. Il documento sostitutivo entra in funzione solo quando non risulti dall'atto il rapporto di coniugio.

DE CINQUE, *Relatore*. Potremmo anche dire: « dell'estratto dell'atto di matrimonio o, in mancanza di questo, di altra idonea documentazione ».

RICCI. Mi pare che l'aggiunta: « in mancanza di questo » sia superflua, perché si potrebbe trattare anche di una mancanza soggettiva.

KESSLER. L'importante è che sia certo il rapporto intercorrente fra l'acquirente e il coniuge.

DE CINQUE, *Relatore*. Viste le considerazioni svolte, penso che la migliore soluzione sia quella di mantenere il testo originario del mio emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

All'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Dopo l'articolo 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 94-*bis*:

« La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.

Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente o dall'articolo 33-*bis*, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma ».

(*È approvato*).

NORME TRANSITORIE

ART. 5.

I diritti soggetti alla disciplina di cui al primo comma dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, devono d'ufficio

essere iscritti con riserva degli effetti previsti da detto articolo. Tale riserva deve essere indicata, in quanto ne emergano i presupposti, anche per le iscrizioni già eseguite.

(*È approvato*).

ART. 6.

Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i presupposti, la riserva del regime previsto dall'articolo 159 del codice civile.

(*È approvato*).

Prima della votazione finale, richiamo l'attenzione della Commissione sull'opportunità di inserire, nell'alinea del primo articolo, dopo le parole « 28 marzo 1929, n. 499 », le seguenti: « modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594 ». Nei successivi articoli, in sede di coordinamento, sarebbe sufficiente riferirsi al « nuovo testo della legge generale sui libri fondiari ».

DE CINQUE, *Relatore*. Sono d'accordo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la correzione di forma da me proposta.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Riz ed altri: « Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia » (295):

Presenti e votanti . . . 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, Kessler, De Cinque, Felici, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mazzola, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Quattrone, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE VICARIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO